REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1974

relativo ad una gara per la mobilitazione di zucchero bianco destinato all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il quantitativo di 150 tonnellate di zucchero bianco che figura all'articolo II, paragrafo 1, della convenzione stipulata tra la Comunità economica europea e l'ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina relativa all'assistenza ai rifugiati dei paesi del Medio Oriente (2), in appresso denominata « convenzione », è stato modificato in 94 tonnellate di zucchero bianco in seguito ad uno scambio di lettere ai sensi della decisione del Consiglio del 22 luglio 1974 ; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1052/73 prevede, in conseguenza di ciò, la messa a disposizione dell'ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), a titolo di aiuto alimentare per la campagna saccarifera 1974/1975, di un quantitativo di 6 094 tonnellate di zucchero bianco prodotto e messo in libera pratica nella Comunità ; che tuttavia, tenuto conto dei bisogni immediati dell'UNRWA e della situazione d'approvvigionamento della Comunità, occorre in un primo momento mobilitare solo una parte di 1 000 tonnellate suddivisa in due partite di 500 tonnellate ciascuna ; che, tenuto conto della sua destinazione, è opportuno che lo zucchero bianco in causa sia della categoria 1 o della categoria 2, come sono definite dal regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerente all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2733/73 (4) e dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (5) ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/73 dispone in particolare che la Comunità prende a suo carico il valore dello zucchero allo stadio cif ;

considerando che, per la mobilitazione della merce mediante procedura di gara, è opportuno prendere in considerazione, in maniera appropriata, le stesse modalità applicabili alle gare effettuate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ;

considerando che è opportuno precisare che il sistema degli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi non è applicabile alla presente gara come pure quello dei prelievi all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri indicono una gara per la fornitura di un quantitativo totale di 1 000 tonnellate di zucchero bianco all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Tale quantitativo è suddiviso in due partite.

2. La gara verte sul prezzo di ognuna delle partite di zucchero A e B, della qualità in causa, da fornire stadio cif sul molo, porto di sbarco, costituite come indicato nell'allegato. Lo zucchero deve essere della categoria 1 o della categoria 2 come definite rispettivamente all'articolo 11 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1280/71 e dal regolamento (CEE) n. 793/72.

3. Nessun prelievo viene applicato all'esportazione del quantitativo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

La gara ha luogo conformemente al regolamento (CEE) n. 1052/73 e alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

1. Il termine per la presentazione delle offerte decorre dalle ore 10 del 31 luglio 1974 e scade alle ore 10 del 7 agosto 1974.

2. Nel periodo di applicazione dell'ora legale in Italia, le ore indicate nel presente articolo si intendono, per tale Stato membro, ritardate di un'ora.

(1) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(3) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(4) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 8.
(5) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro in causa che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati a detto organismo.

L'offerta deve essere fatta nello Stato membro dal quale è effettuata l'esportazione.

2. L'offerta deve precisare :

a) gli estremi della gara ;

b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente ;

c) il prezzo proposto per la partita e per la qualità in questione espresso nella moneta dello Stato membro cui appartiene l'organismo competente presso il quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida solo se :

a) si riferisce al prezzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ;

b) è stata esibita prova che la cauzione di gara è stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente, con la quale quest'ultimo si impegna, se divenuto aggiudicatario, a consegnare lo zucchero alle condizioni previste nel presente regolamento.

4. Un'offerta non presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

5. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 6

1. La cauzione di gara ammonta a 5 000 unità di conto per ognuna delle partite.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata solo se :

a) l'aggiudicatario ha consegnato lo zucchero alle condizioni previste, oppure

b) non è stato dato seguito all'offerta.

In caso di forza maggiore, l'organismo competente determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'offerente.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo svincolo della cauzione ha luogo al momento del pagamento previsto all'articolo 9, paragrafo 1 ; nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte ha luogo senza la presenza del pubblico, a cura dell'organismo competente in causa. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 8

1. Il prezzo s'intende cif merce su molo per la destinazione indicata nell'allegato per ognuna delle partite.

2. Lo zucchero è consegnato, condizionato in sacchi nuovi di iuta del peso minimo di 450 grammi, aventi un contenuto, in peso netto, di 50 chilogrammi, con rivestimento interno di polietilene.

I sacchi recheranno la seguente indicazione stampigliata sull'imballaggio : « White Sugar — Gift of the European Community ».

3. Lo zucchero deve essere stato prodotto e messo in libera pratica nella Comunità.

4. Lo zucchero è consegnato stadio cif, su molo al più tardi alla data e nei porti indicati nell'allegato.

5. Il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro in causa. Tutte le spese di pesatura, di campionamento e di controllo qualitativo all'imbarco sono a carico dello Stato membro in causa. Quest'ultimo riceve dall'aggiudicatario per le spese suddette un rimborso forfettario di 500 unità di conto per ognuna delle partite, importo che è quindi da includersi nell'offerta.

Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, lo Stato membro in causa paga all'aggiudicatario, al prorata della quantità effettivamente consegnata all'UNRWA, il prezzo indicato nella sua offerta, diminuito del forfait di cui all'articolo 8, paragrafo 5. Detta quantità è quella comunicata dall'UNRWA direttamente all'organismo competente dello Stato membro in causa al più tardi entro il mese seguente la scadenza del termine previsto all'articolo VI della convenzione.

2. L'importo compensativo monetario all'esportazione verso i paesi terzi non è applicabile.

3. L'importo compensativo adesione all'esportazione verso i paesi terzi è applicabile.

Articolo 10

Il prezzo massimo per ognuna delle partite da consegnare è fissato, dopo esame delle offerte, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 [2].

Tuttavia, può essere deciso di non dare seguito alla gara.

Articolo 11

1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar seguito alla gara e fermo restando le disposizioni del paragrafo 2, è designato aggiudicatario l'offerente la cui offerta convertita in unità di conto indica il prezzo meno elevato per la partita in causa.

2. Allorquando diversi offerenti offrono per la stessa partita lo stesso prezzo preso in considerazione, l'aggiudicatario è designato mediante sorteggio.

Articolo 12

1. L'aggiudicazione fa sorgere :

a) il diritto al rilascio, per il quantitativo in causa, di un titolo d'esportazione indicante che gli importi compensativi monetari all'esportazione verso i paesi terzi non sono applicabili e recante la menzione « da esportare senza prelievo » ;

b) l'obbligo di chiedere tale titolo per lo zucchero in causa e di consegnare lo zucchero alle condizioni indicate nel bando di gara.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

Articolo 13

1. Gli organismi competenti informano immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. L'organismo in causa fa inoltre pervenire all'aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve precisare almeno :

a) gli estremi della gara ;

b) il prezzo preso in considerazione.

Articolo 14

1. L'organismo competente dello Stato membro dal cui territorio è spedito lo zucchero in questione controlla se le condizioni richieste per la consegna sono rispettate.

L'aggiudicatario è incaricato di eseguire le operazioni afferenti alla gara indetta ai sensi del presente regolamento e segnatamente di comunicare allo organismo competente dello Stato membro in causa le informazioni previste dagli articoli 2 e 3 dell'allegato II della convenzione. Tali informazioni devono essere trasmesse al più presto da detto Stato membro alla Commissione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, l'importo del prezzo preso in considerazione è diminuito di 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero e per giorno, se lo zucchero è consegnato successivamente alla data prevista, salvo se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore riconosciuta dall'organismo competente.

3. Se lo zucchero è di categoria inferiore alla categoria 2 esso viene rifiutato a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 26. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

Riferimento della partita	Porto d'imbarco	Quantitativo in tonnellate	Qualità	Porto di sbarco	Data ultima di consegna
A	Porti comunitari	500	Cat. 1 o 2	Beyrouth (Libano)	13 settembre 1974
B	Porti comunitari	500	Cat. 1 o 2	Ashdod (Israele)	13 settembre 1974